

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo) il 12 maggio 2010 — Xuan-Mai Tran/Landsbanki Luxembourg SA, in liquidazione**

(Causa C-239/10)

(2010/C 209/32)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation (Lussemburgo)

**Parti**

*Ricorrente:* Xuan-Mai Tran

*Resistente:* Landsbanki Luxembourg SA, in liquidazione

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli artt. 1, 2, e 3, della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che si applicano alla cessazione delle attività che avvenga per effetto di una dichiarazione di fallimento del datore di lavoro o per effetto di una decisione giudiziaria che ordini lo scioglimento e la liquidazione per insolvenza dell'istituto di credito datore di lavoro, a norma dell'art. 61, n. 1, lett. a) e b), della legge 5 aprile 1993, modificata, relativa al settore finanziario, considerato che si tratta di casi di cessazione delle attività per i quali la legge nazionale prevede la risoluzione dei contratti di lavoro con effetto immediato.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se gli artt. 1, 2 e 3 della direttiva 98/59/CE debbano essere interpretati nel senso che il curatore o il liquidatore vadano assimilati ad un datore di lavoro che intenda procedere a licenziamenti collettivi e che sia in grado di compiere, con tale finalità, gli atti di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva, e di effettuare tali licenziamenti (causa C-323/08, punti 39, 40, 41) <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 225, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Sentenza 10 dicembre 2009, Rodríguez Mayor e a., non ancora pubblicata nella Raccolta.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 17 maggio 2010 — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas**

(Causa C-242/10)

(2010/C 209/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Terza

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* ENEL Produzione SpA

*Convenuta:* Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Questione pregiudiziale**

Se gli artt. 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art. 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

**Ricorso presentato il 18 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-243/10)

(2010/C 209/34)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana